



Phone +39(0)966.588640  
Fax +39(0)966.588617  
autoriaportuale@pec.portodigioiatauro.it



Autorità di Sistema Portuale  
dei Mari Tirreno Meridionale  
e Ionio



Contrada lamia, snc  
89013, Gioia Tauro (RC)  
Italy  
Codice fiscale  
91005020804

**DISCIPLINARE DI GARA**  
**PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN**  
**"Concessione del servizio di manovra ferroviaria del comprensorio del porto di Gioia Tauro"**

**CIG: .....**

**AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Meridionale e Ionio – Codice Fiscale: 91005020804 – Contrada lamia snc – 89013 Gioia Tauro – Italia**

<b>Procedura di affidamento:</b>	procedura aperta ex art. 71, d.lgs. n. 36 del 2023.
<b>Tipologia:</b>	affidamento in concessione del servizio di manovra ferroviaria del comprensorio del porto di Gioia Tauro
<b>CPV principale</b>	<b>63711000-6 (Servizi di supporto al trasporto ferroviario)</b>
<b>Luogo di svolgimento del servizio:</b>	Comprensorio del porto di Gioia Tauro [codice NUTS: <b>ITF65</b> ]
<b>Criterio di valutazione delle offerte:</b>	offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 108 e 176 ,184 e 185 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (in seguito Codice), sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
<b>Valore totale stimato della concessione:</b>	<b>€ 4.500.000,00</b> , determinato ai sensi dell'art. 179 del Codice, non imponibile IVA ex co. 1, n. 6, art. 9 del d.P.R. 633/72, al netto di altre imposte e contributi di legge se dovuti.
<b>Responsabile Unico del Procedimento:</b>	Dott. Pasquale Faraone
<b>MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTE:</b>	Telematica
<b>TERMINE PER LA PRESENTAZIONE OFFERTE:</b>	<b>.../ /2024, ore 13:00 DATA E ORA DELLA PRIMA</b>

1.	PREMESSE.....	3
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
2.1	Documenti di gara .....	6
2.2	Chiarimenti .....	7
2.3	Comunicazioni .....	8
3.	OGGETTO DELLA CONCESSIONE, VALORE E SUDDIVISIONE IN LOTTI .....	8
4.	DURATA DELLA CONCESSIONE .....	10
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	11
6.	REQUISITI GENERALI .....	12
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	13
7.1	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER il concessionario.....	13
7.1.1	Requisiti di idoneità DEL CONCESSIONARIO .....	13
7.1.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria DEL CONCESSIONARIO .....	14
7.1.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale .....	15
7.2	REQUISITI INERENTI LA SOLA ESECUZIONE.....	16
7.3	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese dirette, GEIE.....	16
7.4	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili. ....	18
8.	AVVALIMENTO.....	18
9.	SUBAPPALTO. ....	19
10.	GARANZIA PROVVISORIA .....	19
11.	SOPRALLUOGO .....	22
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC. ....	22
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 23 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	26
15.	CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	28
15.1	Domanda di partecipazione (firmata digitalmente (mod. allegato A1) .....	28
15.2	Documento di gara unico europeo firmato digitalmente (mod. allegato DGUE) .....	29
15.3	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	31
16.	OFFERTA TECNICA.....	38
17.	OFFERTA ECONOMICA .....	39
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	41
18.1	Criteri e METODI di valutazione dell'offerta tecnica .....	42
18.2	METODO DI VALUTAZIONE dell'offerta ECONOMICA.....	45
19.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	46
20.	COMMISSIONE GIUDICATRICE .....	47
21.	APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	48
22.	VERIFICA DI ANOMALIADELLE OFFERTE .....	49
23.	AGGIUDICAZIONE DELLA GARA E STIPULA DELLA CONCESSIONE.....	49
24.	CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE .....	52
25.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	53
26.	CLAUSOLA INTERPRETATIVA .....	53

# DISCIPLINARE DI GARA

## PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA

### “Concessione del servizio di manovra ferroviaria del comprensorio del porto di Gioia Tauro”

#### 1. PREMESSE

Con Decreto Presidenziale n. del , questa Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Meridionale e Ionio (in seguito Stazione Appaltante) ha deliberato di indire una procedura aperta per affidamento in concessione del servizio di manovra ferroviaria del comprensorio del porto di Gioia Tauro.

L’Affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108, nonché 176, 184 e 185 del d.lgs. n. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici. (in seguito: Codice)

Il luogo di esecuzione del contratto è il comprensorio del porto di Gioia Tauro [codice NUTS TF67]

CIG: .....

Il Responsabile Unico del progetto è il dott. Pasquale Faraone, d’ora innanzi “RUP”.

La procedura di gara verrà indetta tramite la piattaforma di e-procurement sul sito dell’ ASP-MTMI.

La presente procedura si svolgerà, attraverso l’utilizzazione del suddetto Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo “Sistema”), dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente; b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005.

Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella della semplice registrazione, all’indirizzo: <https://adspmtmi.tuttogare.it/index.php>

#### 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

##### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;

3) Allegati al Disciplinare di gara:

- A1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni connesse;
- A1-bis Assolvimento imposta di bollo
- A2 Dichiarazioni integrative;
- A3 Dichiarazioni di avalimento;
- A4 Dichiarazioni ulteriori per soggetti associati;
- A5 Dichiarazione ausiliaria;
- A6 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in word;
- C1 Modello di accettazione canone annuo concessione;
- C2 Modello offerta economica su tariffe;

4) Allegati al capitolato Speciale

- B1 ReCoMaF del Comprensorio portuale di Gioia Tauro Tariffe base d'asta
- B3 Tariffe base d'asta
- B4 Bozza di Contratto tipo fra Gestore Unico e Imprese Ferroviarie-Terminalisti;
- B5 Schema tipo del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti nei luoghi di lavoro (DUVRI) ai sensi dell'ex art. 26 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii.

## 2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **esclusivamente a mezzo mail** all'indirizzo [areaamministrativa@portodigioiatauro.it](mailto:areaamministrativa@portodigioiatauro.it) o, in **alternativa**, in caso di operatori economici registrati alla Piattaforma telematica, utilizzando le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dal **Portale Appalti**, **entro e non oltre le ore 13:00 del** .....

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte **a tutte le richieste** presentate in tempo utile verranno fornite, **a mezzo PEC**, almeno **dieci giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte **e, quindi, entro le ore 13:00 del** ..... mediante pubblicazione in forma anonima sul Portale appalti nell'apposita sezione "*Comunicazioni dell'amministrazione*", accessibile come innanzi nonché sul Portale Amministrazione Trasparente.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### 3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, VALORE E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'operatore selezionato svolgerà in qualità di Gestore Unico e Operatore di Manovra e alle condizioni e con le modalità indicate nel Capitolato Speciale, nella bozza di Contratto tipo fra Gestore Unico e Imprese Ferroviarie/Terminalisti, negli atti ivi richiamati e nell'allegato Regolamento Comprensoriale della Manovra Ferroviaria (ReCoMaF) di Gioia Tauro la commercializzazione, l'organizzazione e la gestione operativa del servizio di manovra nel Compensorio di Gioia Tauro.

Le attività di manovra svolte a favore delle Imprese Ferroviarie/Terminalisti riguardano:

- Le manovre dai binari di arrivo e partenza ai binari di presa e consegna e viceversa
- Le manovre di terminalizzazione, con o senza scomposizione, dai binari di presa e consegna ai raccordi portuali e privati e viceversa
- Le operazioni accessorie connesse a quanto sopra (es. aggancio e sgancio di locomotive; apposizione e rimozione fanali e segnali, scarto carri, ecc...), dove richiesti o necessari
- La movimentazione di carri o gruppi di carri all'interno dei raccordi privati o da questi verso i fasci base o altri binari di appoggio, dove richiesta

Il Gestore Unico, prima dell'avvio del servizio e in occasione dell'attivazione di ciascun orario di servizio e di variazioni che abbiano un impatto significativo sull'organizzazione degli impianti di servizio, redige e aggiorna (in collaborazione con i richiedenti servizi, RFI, altri operatori di impianto) un documento di programmazione ("Programma di Manovra") in cui vengono riportati gli orari di arrivo e partenza dei treni, nonché declinate tutte le operazioni da svolgere dopo l'arrivo dei treni o prima della partenza degli stessi, ivi incluse l'avvio e la conclusione del servizio di manovra, con i relativi orari e le conseguenti rispettive responsabilità; il documento di programmazione è redatto evidenziando le finestre temporali previste per lo scarico/carico dei convogli.

La programmazione del servizio di manovra ferroviaria deve essere coordinata con la programmazione della capacità dell'infrastruttura ferroviaria, nonché con i tempi di lavorazione dei carichi all'interno delle singole unità produttive.

Gli operatori comprensoriali, RFI, il Gestore Unico e i richiedenti il servizio interessati sottoscrivono, nel rispetto di esigenze di riservatezza commerciale, il suddetto documento di programmazione dei servizi ferroviari nel comprensorio, con assunzione di responsabilità al rispetto degli orari ivi previsti. Tale documento è predisposto con le modalità descritte alla misura 12 della Del. 130/2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Il Gestore Unico dovrà inoltre:

- adottare un sistema di monitoraggio della qualità dei servizi di manovra come indicato nella Misura 12.2 delle Delibera n. 130/2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.
- perseguire, fermo restando l'obbligo di implementazione del regolamento (UE) n. 1305/2014 dell'11 dicembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario dell'Unione europea, l'interoperabilità con le piattaforme informatiche di RFI, dei richiedenti servizio e degli operatori comprensoriali o la loro integrazione;
- definire una procedura per la gestione degli impatti sulle operazioni di manovra delle attività di manutenzione delle infrastrutture ferroviarie, al fine di garantire il coordinamento con l'operatore di manutenzione e minimizzare le interruzioni di operatività;
- redigere un Documento organizzativo/Operativo con la descrizione analitica delle modalità

operative dei servizi prestati.

Costituiscono parte integrante degli obblighi del Concessionario le attività richiamate in capo al Gestore Unico e all'Operatore di Manovra nel ReCoMaF del Comprensorio di Gioia Tauro e nella Bozza di Contratto Tipo fra Gestore Unico e Imprese Ferroviarie/Terminalisti allegata al presente Capitolato Speciale.

Il Gestore Unico e Operatore di Manovra si impegna a recepire nella documentazione contrattuale eventuali disposizioni inerenti all'organizzazione e al funzionamento delle attività di manovra ferroviaria dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

L'ammontare presunto complessivo del servizio oggetto della concessione da affidare è stimato in Euro 4.500.000,00 (non imponibile IVA) calcolato sulla base dei volumi attesi di manovra ferroviaria e delle ipotesi di tariffe applicate di cui all'allegato 2 e più precisamente in € .....per la durata quinquennale della concessione, oltre € ..... in caso di eventuale rinnovo della concessione per un periodo massimo di tre anni, oltre € ..... in caso di eventuale proroga tecnica per un periodo massimo di sei mesi.

È stabilito **un canone annuo di concessione** pari allo 0,50% del fatturato globale di comprensorio conseguito durante l'anno, da riconoscersi Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Meridionale e Ionio.

Tale canone non potrà in alcun caso essere inferiore ad Euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) e sarà corrisposto in via anticipata, entro la fine del primo mese di ciascun anno di affidamento per la quota minima indicata. Eventuali conguagli a favore dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio saranno calcolati e versati entro il terzo mese dell'anno successivo a quello di riferimento, tenuto conto dei valori effettivi di fatturato realizzati dal Gestore Unico e Operatore di Manovra.

L'oggetto della concessione è stato articolato in un unico lotto, stante la natura unitaria del servizio, sia dal punto di vista funzionale, sia prestazionale.

#### **4. DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione avrà la durata di 5 anni a partire dall'effettivo avvio del servizio, come risultante dal verbale che sarà redatto in contraddittorio dalle parti.

Al termine dei primi 5 anni di durata contrattuale l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio si riserva la facoltà di rinnovare per un periodo di ulteriori 3 anni la durata della concessione, in ragione ed in occasione dei lavori che RFI eseguirà per il potenziamento delle infrastrutture del Comprensorio ferroviario di Gioia Tauro, nonché degli ulteriori investimenti richiesti al Gestore Unico in corso di esecuzione del rapporto concessorio.

In ragione delle tempistiche che potrebbero essere eventualmente necessarie al Concessionario per acquisire i mezzi e le risorse con le necessarie qualifiche e abilitazioni, o per estendere Certificazioni di sicurezza, è concesso per l'avvio del servizio un termine massimo di 9 mesi dalla data di stipula del contratto. Il Concessionario, in funzione della sua organizzazione e disponibilità, può richiedere un termine di avvio del servizio anticipato, ferma restando la durata massima definita per l'affidamento.

Alla data di scadenza della concessione il Gestore Unico, qualora richiesto, sarà comunque tenuto a proseguire la prestazione alle stesse condizioni economiche e nel rispetto delle medesime modalità

operative, fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, vale a dire per il periodo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara finalizzata all'individuazione del nuovo concessionario ai sensi dell'art. 120, d.lgs. n. 36 del 2023.

## 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara il promotore e gli operatori economici, anche non stabiliti in Italia, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Ai sensi dell'art. 67, comma 2, ultimo periodo, del Codice, l'affidamento delle prestazioni da parte dei **consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane**, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), ai propri consorziati **non costituisce subappalto**.

Ai sensi dell'art. 67, comma 2, primo periodo, del Codice, laddove i **consorzi stabili** di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice eseguano le prestazioni tramite i consorziati indicati in sede di gara, ciò **non costituisce subappalto**, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- 1 **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- 2 **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- 3 **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nonché del combinato disposto degli artt. 94, 95, 96 e 97, del Codice, **l'impresa in concordato preventivo** può concorrere, alle condizioni indicate dalla stessa disposizione normativa, anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Non è ammessa la partecipazione di operatori economici, anche in raggruppamento temporaneo o consorzio stabile, che abbiano rispetto ad altri operatori economici partecipanti alla gara **rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.** o che abbiano una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un **unico centro decisionale**.

Ai sensi della lett. m) del comma 5 dell'art. 94 del Codice, in tal caso **saranno esclusi** sia l'operatore economico controllante sia gli operatori economici controllati, nonché i raggruppamenti temporanei ed i consorzi stabili ai quali tali operatori economici eventualmente partecipino, salvo che l'operatore economico non dimostri che il rapporto di controllo non ha influito sul proprio comportamento



nell'ambito della gara.

Ai successivi **punti 6 e 7** sono dettagliati i requisiti di accesso necessari ai fini della partecipazione alla gara.

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 94 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 94 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziale presso l'Autorità di Sistema Portuale concedente negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, in tutti i casi di esecuzione in proprio di attività di cui all'art. 1, co. 53, L. 190/2012 e **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016)..

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

**I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico – FVOE , come sancito dalla Delibera n. 464/2022.**

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono **inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 7.1 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER IL CONCESSIONARIO

#### 7.1.1 REQUISITI DI IDONEITÀ DEL CONCESSIONARIO

a) **Iscrizione nel registro** tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle **commissioni provinciali per l'artigianato** per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente deve specificare il possesso di tali requisiti nel **DGUE**, nella **Parte IV: Criteri di selezione – Sezione A: Idoneità (paragrafo 1)**.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell'operatore economico, nel DGUE, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti

b) Titolarità del certificato di Sicurezza dell'agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, come da

Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 e ss.mm.ii., per l'esercizio di attività di manovra ferroviaria, o di equivalente documento rilasciato ai sensi della direttiva 2004/49/CE.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell'operatore economico, nel DGUE, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

#### 7.1.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA DEL CONCESSIONARIO

c) **Fatturato globale riferito** agli ultimi **tre esercizi finanziari** disponibili, vale a dire approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte non inferiore € **2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00)**, iva esclusa

La comprova del requisito è fornita, con una delle seguenti modalità alternative:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) del fatturato globale dichiarato in gara, corredati della eventuale della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 105 del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

d) **Fatturato specifico minimo annuo** per servizi di manovra ferroviaria non inferiore ad un importo di € **800.000,00 (ottocentomila/00)** iva esclusa, realizzato in almeno un anno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, vale a dire approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, indicativamente stimato come corrispondente al 60% del valore presunto di fatturato generabile nel primo anno del servizio di manovra.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 105 del Codice, con una delle seguenti modalità alternative:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA che consentano di evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere

sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l'attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente;

- copia delle fatture, accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; ove la causale non sia chiara il concorrente potrà produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono in formato pdf;

- originale sottoscritto digitalmente o copia conforme sottoscritta digitalmente dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione oppure originale sottoscritto digitalmente o copia autentica digitale dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Tali requisiti di capacità economico – finanziaria connessi ai fatturati aziendali sono richiesti per garantire la solidità dei concorrenti nello specifico settore ai fini dell'esecuzione contrattuale. La previsione di un importo di fatturato globale e specifico da raggiungere non eccessivamente elevato rispetto al valore dell'iniziativa garantisce, peraltro, la massima partecipazione dei concorrenti.

Il concorrente deve specificare il possesso di tali requisiti nel **DGUE**, nella **Parte IV: Criteri di selezione – Sezione B: Capacità economica e finanziaria**.

### 7.1.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

#### e) Svolgimento di servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito **con buon esito** nell'**ultimo triennio** antecedente la data di presentazione dell'offerta **i seguenti servizi analoghi**:

1) svolgimento negli ultimi tre anni anteriori la data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta di servizi di manovra ferroviaria in un ambito portuale o di interporti, o comunque in contesti di servizi svolti a favore di almeno due imprese ferroviarie concorrenti fra loro, per un valore minimo di 1.200 operazioni di manovra. Il concorrente dovrà fornire in gara un elenco di tali servizi con indicazione dei destinatari, dell'oggetto, della data e degli importi dei servizi in questione, nonché del numero delle operazioni di manovra nell'ambito di questi svolte.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice:

in caso di servizi prestati a favore di **pubbliche amministrazioni o enti pubblici** mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione di oggetto, importo e periodo di esecuzione nonché del buon esito dei servizi erogati;
- certificazioni rilasciate dai committenti attestanti il buon esito dei servizi con specificazione

dell'oggetto del contratto, del periodo di esecuzione e del codice CIG e delle relative fatture quietanziate;

- (a corredo e in aggiunta a quanto sopra) copia dei contratti e/o capitolati speciali da cui emerga con precisione la descrizione dei servizi svolti con buon esito.

in caso di servizi prestati a favore di **committenti privati**, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione di oggetto, importo e periodo di esecuzione nonché del buon esito dei servizi erogati;
  - copia dei contratti e relativi capitolati se presenti da cui emerga con precisione la descrizione dei servizi svolti ed il periodo di durata e delle relative fatture quietanziate;
  - (a corredo e in aggiunta a quanto sopra) dichiarazione del committente privato circa l'esecuzione dei servizi dichiarati dal concorrente e del buon esito dei servizi erogati.
- f) **Possesso di una valutazione di conformità** del proprio sistema di gestione della **qualità** alla norma **UNI EN ISO 9001:2015** idonea, pertinente e proporzionata alle attività oggetto della presente concessione; Il concorrente deve specificare il possesso di tali requisiti nel **DGUE**, nella **Parte IV: Criteri di selezione – Sezione D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale**.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

- g) **Possesso di valutazione di conformità** delle proprie **misure di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015** idonea, pertinente e proporzionata alle attività oggetto della presente concessione.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

## 7.2 REQUISITI INERENTI LA SOLA ESECUZIONE

Il Concessionario dovrà mettere a disposizione del servizio, in caso di aggiudicazione, il materiale rotabile indicato **all'art. 11 del Capitolato Speciale**. Tale materiale dovrà essere in regola con le disposizioni di cui alla Direttiva ANSF n. 1/2015.

## 7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Ai sensi dell'art. 68, comma 4, del Codice, il raggruppamento temporaneo specifica in sede di domanda

di partecipazione, utilizzando allo scopo il modello **Allegato A4** o rendendo autonoma ed analoga dichiarazione, le **parti di servizio e/o di lavori** che ciascuna impresa intende assumere, al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica sulla serietà ed affidabilità dell'offerta in relazione all'oggetto e all'entità delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati; tuttavia la scomposizione in singole prestazioni sul lato interno del raggruppamento non significa che sul lato esterno vengano meno i connotati tipici del raggruppamento di tipo orizzontale sul piano della responsabilità solidale che, con la presentazione dell'offerta congiunta, gli operatori economici riuniti in RTI orizzontale assumono nei confronti della stazione appaltante e dei fornitori.

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 100 del Codice.

Si precisa, inoltre, che l'operatore economico, in possesso dei requisiti per essere mandatario del raggruppamento, che voglia partecipare al raggruppamento invece quale mandante, potrà spendere soltanto una parte dei requisiti posseduti, inferiori a quelli spesi dal concorrente che intende svolgere il ruolo di mandataria (potendo quindi risultare "capiente" solo per la sua quota), in tal modo salvaguardando il principio del possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo a quest'ultima.

#### **Specifiche per i requisiti di qualificazione per il concessionario:**

Il requisito relativo all'**iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel **registro delle commissioni provinciali per l'artigianato**, di cui al **punto 7.1.1 lett. a)**, deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Con riferimento al **requisito relativo alla Titolarità del certificato di Sicurezza dell'agenzia Nazionale per la sicurezza ferroviaria di cui al punto 7.1.1 lett.b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Con riferimento a requisiti relativi al fatturato globale, fatturato specifico allo svolgimento negli ultimi tre anni di servizi analoghi di cui ai precedenti **punti 7.1.2 e 7.1.3** devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento, fermo restando che ciascuno di detti requisiti deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria e che ciascuno dei componenti del raggruppamento posseda una percentuale non inferiore al dieci per cento degli stessi.

Con riferimento ai **requisiti inerenti il possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015**, di cui al **punto 7.1.3 lettera f)** e delle proprie **misure di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2015**, di cui al **punto 7.1.3 lettera g)**, questi devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

#### **7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.**

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

**Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al punto 7.1.1 lett. a),** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

**Il requisito relativo alla Titolarità del certificato di Sicurezza dell'agenzia Nazionale per la sicurezza ferroviaria di cui al punto 7.1.1 lett.b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

**I requisiti relativi al fatturato globale, fatturato specifico, allo svolgimento negli ultimi tre anni di servizi analoghi di cui ai precedenti punti 7.1.2 e 7.1.3 devono** essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità di attrezzature e dei mezzi d'opera che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere o i requisiti della propria struttura o quelli delle consorziate esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 172 del Codice l'operatore economico può affidarsi alla capacità di altri soggetti per soddisfare le condizioni di partecipazione relative alle capacità tecnico professionali ed economico finanziarie, secondo quanto previsto dall'art. 104 del Codice.

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 100, co.1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

**Non è consentito** l'avvalimento per la dimostrazione dei **requisiti generali** e di **idoneità professionale prescritti di cui al paragrafo 7.1.1 lett a) b).**

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 104, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 104, comma 1.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano **motivi obbligatori di esclusione** o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 104, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede tramite PEC, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre, sempre tramite PEC, i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria e dichiarazioni integrative, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È **sanabile**, mediante **soccorso istruttorio**, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto **causa di nullità del contratto di avvalimento**.

## 9. SUBAPPALTO.

Non è ammesso il subappalto del servizio oggetto di affidamento in concessione, trattandosi di prestazioni che dovranno essere eseguite a cura dell'aggiudicatario della gara in ragione della natura *intuitu personae* dell'incarico da affidare e della complessità del servizio che richiede il possesso da parte dell'esecutore di un *know how* altamente qualificato e specialistico, per garantirne l'espletamento a regola d'arte.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106 del Codice, pari al 2% (due per cento) del valore presunto della concessione calcolato per i 5 anni di durata iniziale del servizio (stimata in via presuntiva pari a **Euro 00000000000**, secondo le modalità di cui all'art. 106 del D. Lgs. 36/2023); si applicano le riduzioni di cui al comma 7 dell'art. 106, d.lgs. n. 50 del 2016;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 106, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** di cui all'art. 117 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti;

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 106, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci

rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. **in titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 106, co.3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 9 del Codice, agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018 , n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante

sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

**La fideiussione bancaria o assicurativa** dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie*";
- 4) avere validità per **180** giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione del garante; oppure in alternativa essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori **180** giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte digitalmente** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte**, mediante il



Portale appalti, alternativamente in una delle seguenti forme:

- in caso di garanzia nativa digitale (documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del C.A.D.): file firmato digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante (banca o compagnia di assicurazione od intermediario autorizzato ai sensi della vigente normativa);
- in caso di garanzia nativa analogica: copia scansionata dell'originale cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del C.A.D. In tale caso la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del CAD) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del C.A.D.);

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, aggiornati ai requisiti delle nuove revisioni delle norme ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 o in base alla migrazione dallo standard BS OHSAS 18001 alla norma ISO 45001. In questi casi è sufficiente caricare a sistema copia per immagine su supporto informatico delle certificazioni possedute, anche se non firmate digitalmente, oppure una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente, con la quale si dichiara il possesso delle certificazioni, indicando altresì i relativi estremi e gli organismi che le hanno rilasciate.

In alternativa, la dichiarazione può essere resa anche compilando la relativa parte del DGUE, secondo quanto previsto dal successivo punto 15.2, parte IV, del presente Disciplinare.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il **possesso della certificazione del sistema di qualità** di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice **solo se tutte** le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, **solo se** la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

**Pertanto, l'eventuale avvalimento dei requisiti di cui ai punti 7.1.3-f) e g) non consente al concorrente di beneficiare di dette riduzioni.**

**Le altre riduzioni** previste dall'art. 106, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È **sanabile**, mediante **soccorso istruttorio**, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data certa non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È **sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie,

etc.).

**Non è sanabile** - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria è svincolata dalla Stazione appaltante ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni dall'aggiudicazione, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipulazione del contratto.

## 11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso le infrastrutture ferroviarie del comprensorio di Gioia Tauro è **obbligatorio**, dovrà essere effettuato dai concorrenti che intendono presentare offerta, la sua mancanza è causa di esclusione dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Pasquale Faraone **almeno due giorni prima, e comunque entro il 0000000000 ore 15:00** tramite mail *all'indirizzo* [areaamministrativa@portodigioiatauro.it](mailto:areaamministrativa@portodigioiatauro.it) e deve riportare come oggetto "Richiesta di sopralluogo

– Procedura aperta per la concessione del servizio di manovra ferroviaria del comprensorio del porto di Gioia Tauro" ed i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail e PEC; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale o un direttore tecnico del concorrente, come risultanti dalla CCIAA; in alternativa, il sopralluogo può essere eseguito da un dipendente del concorrente munito di procura notarile o altro atto di delega da parte del legale rappresentante.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti, costituiti o costituendi, il sopralluogo può essere effettuato a cura di un rappresentante legale, procuratore o direttore tecnico di uno qualsiasi dei concorrenti raggruppati o consorziati, purché munito di apposita delega rilasciata da tutti i menzionati concorrenti.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane, consorzio stabile o aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio/organo comune oppure dall'operatore economico consorziato/retista indicato come esecutore delle prestazioni.

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato dovrà sottoscrivere il documento, predisposto dalla stazione appaltante, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 500,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "*contributi in sede di gara*" e allegano ai documenti di gara copia per immagine su supporto informatico della ricevuta, che può essere caricata sul Portale senza sottoscrizione digitale.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà

essere sanata ai sensi dell'art. 101, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

### **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata **esclusivamente in modalità telematica**, tramite piattaforma elettronica. Non saranno ammesse offerte pervenute in modalità cartacea o tramite posta elettronica certificata PEC.

Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente l'offerta e tutta la documentazione prevista dal presente disciplinare di gara, dovrà pervenire esclusivamente tramite il Portale appalti della Stazione appaltante, a pena di esclusione, **entro le ore 13:00 del giorno 0000000000000** ("Fine ricezione offerte"). La Piattaforma telematica non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come "Fine ricezione offerte"; non è possibile, dunque, la presentazione di offerte tardive, da escludere comunque, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice, in quanto irregolari.

Nel proseguo si utilizzerà il termine "BUSTA" in senso logico-procedurale e non, ovviamente in senso fisico, trattandosi di una procedura telematica.

In particolare, il Sistema prevede il caricamento per fasi successive delle tre seguenti "**Buste**" telematiche (c.d.

**Plico telematico):**

- **Busta "A - Documentazione amministrativa"** il cui contenuto è indicato al successivo **art. 15**;
- **Busta "B - Offerta tecnica"**, il cui contenuto è indicato al successivo **art. 16**;
- **Busta "C - Offerta economica"**, il cui contenuto è indicato al successivo **art.17**.

Il Sistema è strutturato in maniera tale che la Stazione appaltante, tramite gli organi e gli uffici competenti, potrà "*aprire*" le buste in modo progressivo e consecutivo, dovendo necessariamente "*aprire*" e controllare il contenuto della amministrativa prima di aprire quella tecnica ed "*aprire*" e controllare quest'ultima prima di "*aprire*" la busta economica.

Quindi con l'espressione "*aprire le buste*", trattandosi di procedura telematica si intende la fase procedurale / informatica di accesso per la prima volta ai file contenuti nella "*busta*" stessa e non ad una operazione fisica, come in caso di gara tradizionale con buste cartacee.

Non saranno ammesse né integrazioni al plico telematico trasmesso, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste telematiche presenti all'interno del plico medesimo, ma è **possibile** per l'operatore economico dopo l'invio, e purché i termini di scadenza per la presentazione dell'offerta non siano ancora superati, **pena l'irricevibilità, procedere esclusivamente all'annullamento dell'offerta e del plico telematico già inviati e alla ripresentazione integrale dell'offerta con altro plico telematico**.

Procedendo con questa operazione, l'offerta precedente inviata viene eliminata dal sistema e, quindi, non è possibile recuperarne alcun dato; pertanto, qualora l'operatore economico non ne ripresenti un'altra entro i termini previsti, non potrà partecipare alla procedura di affidamento.

Le offerte non trasmesse o ritirate non saranno visibili alla stazione appaltante e, pertanto, si intenderanno come **non presentate**.

**Sono escluse, inoltre**, le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Le dichiarazioni sono preferibilmente redatte sui modelli predisposti dalla Stazione appaltante e allegati al presente disciplinare, messi a disposizione sia sul Portale Amministrazione Trasparente sia tramite il Portale appalti in corrispondenza della presente procedura, secondo le modalità indicate al precedente **punto 2.1**.

Qualora alcune dichiarazioni richieste ai sensi del presente Disciplinare non siano presenti nei modelli già predisposti dalla Stazione appaltante, le stesse devono essere predisposte autonomamente dal concorrente secondo i contenuti e le modalità di volta in volta indicate nel presente Disciplinare.

Si precisa che qualora l'operatore economico abbia la necessità di fornire informazioni aggiuntive, può caricare le suddette informazioni in appositi parametri denominati "*Ulteriore documentazione*".

Si precisa, inoltre, che, ad eccezione dell'indirizzo PEC, le informazioni ed i dati che sono considerati ai fini della presente procedura sono unicamente quelle presenti nella documentazione caricata nelle tre buste telematiche e non quelli inseriti sulla piattaforma telematica nel portale appalti in fase di registrazione o di invio dell'offerta (si veda successivo **art. 15**).

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive, sottoscritte digitalmente, si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive, sottoscritte digitalmente, sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

**Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, il DGUE e il FVOE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica** devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore **con firma digitale**.

La documentazione verrà considerata come **carente di sottoscrizione** qualora non sia firmata con certificati di firma digitale o lo sia con certificati di firma digitale non validi, scaduti o rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AgID.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Si procede, invece, all'**esclusione** del concorrente in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nelle buste B e C.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180** giorni dalla scadenza del

termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- **l'omessa o incompleta nonché irregolare** presentazione delle **dichiarazioni** sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, **ad eccezione delle false dichiarazioni**;
- la **mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento**, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili **con documenti di data certa** anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se **preesistenti e comprovabili con documenti di data certa**, anteriore al termine di presentazione dell'offerta (ad es, marcatura temporale certificata);
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Si precisa che per **data certa**, anteriore al termine di presentazione dell'offerta, della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara, si intende quella espressa nella relativa documentazione comunicata tramite PEC, atto pubblico notarile o con firma autenticata dal notaio, data asseverata nel documento informatico con marcatura temporale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a **dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un **termine perentorio a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **15. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

### **15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (FIRMATA DIGITALMENTE (MOD. ALLEGATO A1)**

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo preferibilmente secondo il modello di cui **all'allegato A1 "Domanda di partecipazione e dichiarazioni connesse"** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

In seguito si useranno come sinonimi i termini domanda e istanza di partecipazione.

Per quanto riguarda l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla presentazione dell'offerta si precisa che relativamente alla presente procedura telematica l'imposta è dovuta nella misura forfettaria di Euro 16,00.

In caso di raggruppamenti di imprese, l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento.

Il bollo potrà esser pagato alternativamente mediante modello F24 oppure con contrassegno telematico. Stante la modalità esclusivamente telematica di presentazione dell'offerta per la presente procedura, i concorrenti devono produrre idoneo documento di attestazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ai sensi del DPR 672/1972.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio ordinario, consorzio stabile, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede, PEC) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica nella Domanda di partecipazione il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

**La domanda di partecipazione è sottoscritta con firma digitale generata con dispositivi validi, in base a quanto prescritto al punto 1.3 delle premesse, oltre che dal concorrente singolo:**

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di GEIE, dal soggetto dotato di idonei poteri di rappresentanza del GEIE, la cui titolarità deve essere dimostrata allegando la necessaria documentazione probatoria;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- a **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete;
  - c **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, dal legale rappresentante dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal legale rappresentante del consorzio medesimo.

In caso di **sottoscrizione da parte di un procuratore** si richiede di **allegare una copia della procura**, secondo le modalità indicate al successivo **punto 15.3.2, n.17**.

In caso di partecipazione associata, ciascun operatore economico (mandatario/mandante; capofila/consorziata) compila e sottoscrive digitalmente il modello di cui all'**Allegato A4: "Dichiarazioni ulteriori per soggetti associati"** da allegare alla Domanda di partecipazione, con cui tra l'altro dichiara di aver sottoscritto/assume l'impegno a sottoscrivere il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria/capofila.

Il concorrente e ciascun operatore economico, ivi inclusi i singoli consorziati indicati per l'esecuzione della prestazione da parte del consorzio concorrente o i singoli operatori costituenti il raggruppamento, compilano e sottoscrivono digitalmente, inoltre, il modello di cui all'**Allegato A2: "Dichiarazioni integrative"**, da allegare alla Domanda di partecipazione.

## 15.2 DOCUMENTODIGARAUNICOEUROPEOFIRMATODIGITALMENTE(MOD.ALLEGATO DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione agli indirizzi di cui al precedente **punto 2.1** pre-compilato dalla Stazione appaltante la parte I, come da indicazioni fornite dallo stesso d.m., secondo quanto di seguito indicato.

### Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega, mediante caricamento sul Portale:

- 1) DGUE in formato elettronico a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva da rendersi tramite il **Modello A5 Dichiarazioni ausiliaria**, sottoscritto digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest' ultima:
  - dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
  - indica eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'articolo 80, comma 3 del Codice nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Estratto di Bando di gara sulla GURI;
  - si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  - attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
  - attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
  - si impegna a subentrare, ai sensi dell'art. 186 bis, commi 6 e 7, del Regio decreto n.267 del 1942, al concorrente ausiliato nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia, per qualsiasi ragione, più in grado di dare regolare esecuzione alla concessione;
  - dichiara di essere consapevole della responsabilità in solido con il concorrente nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- 3) **originale o copia autentica del contratto di avvalimento**, come previsto dal successivo punto **15.3.2 num. 19** in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 104 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 4) FVOE dell'ausiliaria (si veda il successivo **punto 15.3.2, num.18**);

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'**art. 6** del presente disciplinare (Sez. A-B- C-D).

Si richiama il Comunicato del Presidente A.N.AC. del 08.11.2017 in merito alla dichiarazione del legale rappresentante per conto di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80.

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto



segue alla parte IV del DGUE :

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui **par. 7.1.1** del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al **punto 7.1.2** del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al **par. 7.1.3** del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al **par. 7.1.3** del presente disciplinare, anche ai fini dell'eventuale riduzione dell'importo della garanzia definitiva, di cui all'**art. 23** ed, *in alternativa* a quanto previsto dall'**art.10**, ai fini dell'eventuale riduzione dell'importo della garanzia provvisoria.

Il concorrente integra le dichiarazioni sui requisiti posseduti compilando il modello **Allegato A2** al presente disciplinare.

## Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**Il DGUE è presentato e sottoscritto digitalmente, mediante le modalità di cui al punto 1.3 delle premesse, oltre che dal concorrente singolo**, dai seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, dai legali rappresentanti/procuratori di tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dal legale rappresentante/procuratore dell'organo comune, ove presente e dai legali rappresentanti/procuratori di tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal legale rappresentante/procuratore del consorzio e dai legali rappresentanti/procuratori dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avalimento dai legali rappresentanti/procuratori di tutte le imprese ausiliarie;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

L'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 1 e 2 del Codice deve essere dichiarata anche con riferimento al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.

In caso di **sottoscrizione da parte di un procuratore** si richiede di **allegare una copia della procura**, secondo le modalità indicate al successivo **punto 15.3.2, n.17**.

### 15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

#### 15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.

445/2000, con le quali:

1. Dichiarare, tramite la compilazione del modello **Allegato A2: "Dichiarazioni integrative"**, i dati identificativi (*nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.*) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta nonché se le dichiarazioni sostitutive ex art. 94, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice relative agli stessi, siano rese dal legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico anche per conto degli stessi oppure in proprio da ogni soggetto interessato, utilizzando l'apposita sezione del DGUE (per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si rimanda a quanto disposto con Comunicato del Presidente ANAC del 08.11.2017);
2. indica nel modello **Allegato A1** i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti non stabiliti in Italia, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 5 del Codice. Per quanto attiene l'indicazione dell'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti non stabiliti in Italia, dell'indirizzo di posta elettronica, si veda quanto prescritto al punto 1.1 del presente disciplinare;
3. Accetta tramite la compilazione del modello **Allegato A1**, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
4. dichiara, tramite la compilazione del modello **Allegato A1**, di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito o influire sia sull'esecuzione della concessione, sia sulla determinazione della propria proposta, e di giudicare, pertanto, remunerativa la proposta economica presentata;
5. **(per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** si impegna, tramite la compilazione del modello **Allegato A2**, ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
  - a. **Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"** dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
  - b. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, indica, ad integrazione di quanto presente nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE gli del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
  - c. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. n. 445 del 2000, di presa visione del DUVRI ed accettazione dei Costi della sicurezza da rischi interferenziali in esso preventivati ed assunzione dell'impegno a redigere un piano di gestione e coordinamento generale della

sicurezza delle varie operazioni da aggiornare costantemente;

6. tramite la compilazione del modello **Allegato A1**, autorizza la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure non autorizza** la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale;
7. attesta, tramite la compilazione del modello **Allegato A2**, di essere informato, ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 27/4/2016, e della vigente normativa nazionale di completamento di tale disciplina, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché successivamente all'aggiudicazione del contratto per finalità inerenti la sua gestione
8. **[in caso di esecuzione in proprio di attività di cui all’art. 1, co. 53, L. 190/2012]** dichiara, compilando il **modello Allegato A2**, di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) di cui al D.P.C.M. 18 aprile 2013 (c.d. *white list*) istituito presso la relativa Prefettura **oppure** dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) di cui al D.P.C.M. 18 aprile 2013 (c.d. *white list*) istituito presso la relativa Prefettura;
9. accetta, compilando il **modello Allegato A1**, ai sensi dell’art. 113, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario.
10. ai sensi dell’art. 183 del Codice, accetta tramite la compilazione del **modello Allegato A1** che la Concessione sia vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e si impegna espressamente al rispetto di tali condizioni;
11. attesta, tramite la compilazione del **modello Allegato A1**, di essere informato che l’accesso, l’utilizzo della Piattaforma telematica e la partecipazione alla presente procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati, nonché delle “*Regole di utilizzo della piattaforma telematica*” e di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sul Portale Appalti o le comunicazioni attraverso la Piattaforma telematica.

**Le dichiarazioni integrative sono presentate e sottoscritte digitalmente, oltre che dal legale rappresentante del concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai **nn. 1 a 13**;
- nel caso di raggruppamenti temporanei /consorzi ordinari/ GEIE costituiti/consorzi stabili:
  - i. dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai **nn. da 1 a 13**;
  - ii. da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a **n. 1** (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3); **n. 5**(codice di comportamento); **n. 6** (operatori non residenti); **n. 8**(privacy).

La rete di impresa di cui all’**art. 15.1**, del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

**Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 1)**

(elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); **n. 5** (codice di comportamento); **n. 6** (operatori non residenti); **n. 8** (privacy); **n. 9** (white list);

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da **1** a Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dai legali rappresentanti degli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Le schede e le dichiarazioni possono essere sottoscritte digitalmente da procuratore dotato di idonea procura, secondo le modalità già indicate al **punto15.1** .

Si precisa che:

- nel caso di **concorrente singolo** devono essere compilati e sottoscritti digitalmente i **modelli Allegati A1 e A2**;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire il modello **Allegato A1** deve essere sottoscritto digitalmente da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi. Ciascun operatore economico raggruppando/consorziando deve, inoltre, compilare e sottoscrivere digitalmente il modello **Allegato A4** e un proprio modello **Allegato A2**;
- nel caso di **raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti** il modello **Allegato A1** deve essere sottoscritto digitalmente dall'operatore economico mandatario/capogruppo. Ciascun operatore economico raggruppato/consorziato deve, inoltre, compilare e sottoscrivere digitalmente il modello **Allegato A4** e un proprio modello **Allegato A2**;
- nel caso in cui il concorrente sia un consorzio stabile, il modello **Allegato A1** deve essere sottoscritto digitalmente dal consorzio stabile. Il consorzio stabile stesso e ciascun consorziato indicato per l'esecuzione della prestazione deve compilare e sottoscrivere digitalmente un proprio modello **Allegato A2**.

### 15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega, mediante caricamento sul Portale:

15. **(in caso di sottoscrizione di procuratore)**alternativamente:

- **in caso di procura nativa analogica** (cioè formata in origine su supporto cartaceo), copia per immagine su supporto informatico dell'originale, **sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso oppure**, ai sensi dell'art. 22, co. 2, del CAD, **corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale** a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;
- **ovvero, in caso di procura nativa digitale**, duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente.

*Oppure*, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente, resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

16. **FVOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente firmato digitalmente. In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il FVOE deve essere sottoscritto digitalmente da un legale rappresentante di ogni operatore economico componente il costituendo raggruppamento.

In caso di consorzio stabile il FVOE deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante

del consorzio e dal legale rappresentante di ogni operatore economico consorziato indicato per l'esecuzione del servizio; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il FVOE relativo all'ausiliaria sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria;. *In alternativa*, potrà essere prodotta copia per immagine su supporto informatico del FVOE nativo analogico, senza necessità di sottoscrizione digitale dei soggetti sopra indicati, se i DGUE sopra descritti contengano già le firme olografe dei legali rappresentanti.

17. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 106, comma 8 del Codice, da prodursi con le modalità precisate al **precedente art. 10**;

**Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:**

18. copia per immagine su supporto informatico dell'originale della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione, anche senza sottoscrizione digitale;
19. **(in caso di avvalimento)**: dichiarazioni di cui ai Modelli Allegati A3 e A5, DGUE e FVOE dell'impresa ausiliaria, unitamente al contratto di avvalimento da produrre alternativamente:
  - **in caso di contratto di avvalimento nativo analogico** (cioè formato in origine su supporto cartaceo), copia per immagine su supporto informatico dell'originale, **sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria e dell'operatore economico concorrente ausiliato** *oppure*, ai sensi dell'art. 22, co. 2, del CAD, **corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale** a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;
  - *ovvero*, **in caso di contratto di avvalimento nativo digitale**, duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente
20. Ricevuta relativa al versamento dell'imposta di bollo
21. ricevuta di versamento del contributo CIG all'ANAC

### 15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente punto devono essere caricate nella piattaforma previa loro sottoscrizione, a seconda della struttura singola o plurisoggettiva degli offerenti, secondo le modalità di cui al **punto 15.1** mentre per le copie degli atti, mandati o contratti di seguito richiesti deve essere caricato nella piattaforma:

- *(se l'originale è un documento nativo digitale)* il file originale firmato digitalmente da parte dei soggetti indicati nel precedente **punto 15.1**;
- *(se l'originale è un documento nativo analogico cioè formato in origine su supporto cartaceo)*:
  - i. copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico, sottoscritta digitalmente dai soggetti indicati nel precedente **punto 15.1** e dal legale rappresentante di ciascun componente del RTI o consorzio ordinario o GEIE costituendo o dalla mandataria del RTI, consorzio ordinario o GEIE già costituito,  
*oppure*

ii. copia per immagine su supporto informatico, ai sensi dell'art. 22, co. 2, del CAD, dell'originale analogico corredata da dichiarazione di conformità all'originale, rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ed asseverata secondo le regole del CAD.

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- **Atto di conferimento** del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata (*si veda all'inizio del presente punto 15.3.3 la modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico*);
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati da rendere con la compilazione del modello **Allegato A4**.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- **atto costitutivo e statuto** del consorzio o GEIE (*si veda all'inizio del presente punto la modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico*) con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati da rendere con la compilazione del modello **Allegato A4**.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione (sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante/procuratore di ciascun operatore del raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE costituendo) attestante:
  - a l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di mandatario/capogruppo, da rendere con la compilazione del modello **Allegato A4**;
  - b l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate, da rendere con la compilazione del modello **Allegato A4**;
  - c dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, da rendere con la compilazione del modello **Allegato A4**.

#### **Per le aggregazioni di rete:**

##### **I. rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):**

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, (*si veda all'inizio del presente punto 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico*), con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi

per

quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**II. rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):**

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria (*si veda all'inizio del presente punto la modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico*).

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione - sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara - che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**III. rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):**

- a) **in caso di RTI costituito:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 (*si veda all'inizio del presente punto la modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico*) con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

- b) **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, (*si veda all'inizio del presente punto la modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico*) con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non

autenticata ai sensi dell'art. 24 del C.A.D., il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del C.A.D. *(si veda all'inizio del presente punto 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico)*.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente **punto 15.3.3** non ricomprese nel modello **Allegato A4** potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## 16. OFFERTA TECNICA

L'Offerta tecnica deve rispettare, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale e nei relativi allegati e sarà oggetto di valutazione secondo i criteri qualitativi e quantitativi di seguito indicati e meglio descritti all'art. 31 del Capitolato Speciale.

L'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita a sistema nell'apposito spazio predisposto.

Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti, per i quali sussiste comunque l'obbligo di produrre l'atto costitutivo, l'offerta tecnica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

Al fine di consentire le valutazioni inerenti ai criteri qualitativi dell'offerta tecnica, i concorrenti dovranno predisporre una relazione articolata, in una sezione per ciascun criterio, su pagina formato A4 e carattere 11. Tale relazione dovrà avere una lunghezza massima di 10 pagine per sezione (salvo allegati meramente grafici). Di seguito le sezioni minime richieste:

- A. Qualità e organizzazione delle attività di formazione del personale (sistema di acquisizione e mantenimento delle competenze);
- B. Organizzazione delle attività di manutenzione dei locomotori di manovra;
- C. Modello operativo;
- D. Soluzione di interoperabilità informativa

Al fine di consentire le valutazioni indicate inerenti ai criteri quantitativi dell'offerta tecnica, i concorrenti dovranno fornire la seguente documentazione:

- E. Copia della licenza di impresa ferroviaria come specificato all'art.13;
- F. Dichiarazione di disponibilità o di non disponibilità all'attivazione del servizio di Formazione e Verifica convogli su richiesta dell'Impresa Ferroviaria; in caso di dichiarazione di disponibilità, il concorrente dovrà precisare se la disponibilità manifestata è riferita alla sola Sinistra Candiano o alla sola Destra Candiano o ad entrambe.
- G. Copia del Certificato di Sistema di Gestione della Qualità Aziendale, secondo la normativa UNI EN ISO 9001, per le attività di manovra ferroviaria da parte della mandataria in caso di raggruppamenti d'impresa;
- H. Copia del Certificato di Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro, secondo la



normativa UNI EN ISO 45001, per le attività di manovra ferroviaria da parte della mandataria in caso di raggruppamenti d'impresa;

- I. Copia del Certificato di Sistema di Gestione Ambientale, secondo la normativa UNI EN ISO 14001, per le attività di manovra ferroviaria da parte della mandataria in caso di raggruppamenti d'impresa.

Si precisa che **tutti gli elaborati ed i documenti richiesti dovranno, a pena esclusione dalla gara, essere privi di elementi che possano dare evidenza all'Offerta Economica (quali ad esempio durata della concessione, durata della gestione, durata dei lavori, prezzi, canoni, tariffe) che devono essere invece oggetto della proposta economica del concorrente.**

**La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità afferente all'Offerta Tecnica non potrà essere sanata ai sensi dell'art. 100, comma 9, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., e, pertanto, comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.**

L'offerta tecnica deve essere incondizionata, **a pena di esclusione.**

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo

procuratore, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al **punto 15.1.**

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione

della domanda di cui al punto **15.1.**

## **17. OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta economica è determinata dal ribasso percentuale, espresso con 2 cifre decimali, applicato sulle tariffe poste a base delle attività di terminalizzazione (a treno completo, con composizione e scomposizione, per movimento di carri e terminal), di cui all'allegato n. 3 al Capitolato Speciale "Tariffe a base d'asta" Non sono oggetto di ribasso gli oneri di sicurezza interferenziale espressamente indicati.

La documentazione economica contiene, a pena di esclusione:

1. La *"accettazione del canone annuo di concessione"* (Allegato C1) del servizio oggetto di affidamento, individuato nella misura pari allo 0,50% del fatturato globale del comprensorio conseguito durante l'anno, che non potrà essere in ogni caso essere inferiore a **€ 000000.000 annui**, da riconoscere da parte del Concessionario, in via anticipata entro la fine del primo mese di ciascun anno, a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mari Tirreno Meridionale e Ionio;

**"Offerta economica su tariffe"**, concernente l'applicazione del ribasso % unico sulle tariffe base delle attività di terminalizzazione (a treno completo, con composizione e scomposizione, per movimento di carri nei terminal) di cui all'allegato n. 3 al Capitolato Speciale Verranno prese in considerazione fino a n. 2 cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso. In caso di discordanza tra gli elementi dell'offerta economica su tariffe (percentuale espressa in cifre e percentuale espressa in lettere) prevale la percentuale espressa in lettere.

In sede di offerta dovranno essere indicati, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del d.lgs. 36/2023, **in misura percentuale:**

- i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e

sicurezza sui luoghi di lavoro;

= i costi della manodopera.

L'offerente dovrà altresì produrre una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Società concorrente (o del legale rappresentante della Società mandataria, in caso di associazione o consorzio già formalizzati, o dai legali rappresentanti di tutte le imprese riunite, in caso di associazione o consorzi non ancora formalmente costituiti o consorziati) denominata Progetto di assorbimento del personale (allegato C3), redatta su carta intestata secondo il facsimile allegato al presente Disciplinare denominato Modello Progetto di assorbimento del personale, con cui l'operatore economico concorrente dichiarerà di impegnarsi, compatibilmente con la propria organizzazione aziendale, al rispetto della clausola sociale di cui alla successivo art. 24 del presente Disciplinare, illustrando le concrete modalità di applicazione della stessa, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che ne beneficeranno e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico), con riferimento all'elenco del personale attualmente in servizio riportato nella tabella allegata al Capitolato Speciale. La mancata presentazione del progetto di assorbimento, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale alla mancata accettazione della clausola sociale con conseguente esclusione del concorrente

Ciascun concorrente è tenuto a formulare in gara un unico ribasso percentuale da applicare indistintamente su tutte le "tariffe base" descritte nell'allegato 3 al Capitolato Speciale. Non sono ammessi ribassi pari allo zero o al 100%.

I files relativi alla "**accettazione del canone annuale**", alla "**offerta economica su tariffa**" sono sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto **15.1**.

Nel caso di concorrenti associati, tali documenti dovranno essere sottoscritti con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al **punto 15.1**.

Sono inammissibili le offerte economiche su tariffa plurime, alternative o condizionate.

La "Busta contenente l'offerta economica" non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della "Busta contenente l'offerta tecnica" sia considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara.

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20

TOTALE	<b>100</b>
--------	------------

a) l'aggiudicazione è effettuata a favore dell'offerta che risulti economicamente più vantaggiosa nella graduatoria definitiva, purché regolarmente giustificata qualora ricorrano le condizioni di cui alla successiva lettera b);

Il Punteggio Totale (PTOT) per ciascuna offerta sarà così determinato:

$$P \text{ TOT} = PT + PE$$

dove:

a) PT = somma dei punti attribuiti all'Offerta tecnica;

b) PE = somma dei punti attribuiti all'Offerta economica.

b) offerte anormalmente basse: sono considerate anormalmente basse le offerte:

b.1) che, ai sensi dell'art.97, comma 3, del d.lgs.n.50 del 2016, risultano anormalmente basse;

b.2) che, ai sensi dell'art.97, comma 6 ultimo periodo, del d.lgs.n.50 del 2016, appaiono anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione Appaltante;

c) la Stazione Appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida

#### 18.1 CRITERI E METODI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

I criteri e sotto criteri di valutazione sono distinti in **discrezionali** (55 punti su 80), per i quali il punteggio è attribuito mediante il coefficiente assegnato in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice, e **tabellari** (25 punti su 80), per i quali il punteggio fisso e predeterminato è attribuito in ragione dell'offerta o della mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

#### OFFERTA TECNICA (80 punti totali)

Criterio di tipo discrezionale		Punteggio	Sotto criteri
A	Qualità e organizzazione delle attività di formazione del personale (sistema di acquisizione e mantenimento delle competenze)	10	5 punti per esperienza e caratteristiche qualitative del sistema di formazione (esperienza dei formatori e degli esaminatori; estensione delle abilitazioni per tipologie di mezzi; caratteristiche del sistema interno di programmazione, monitoraggio ed erogazione della formazione)

		5 punti per programma di abilitazione polifunzionale delle risorse e obiettivi di pluri specializzazione proposti
B		4 punti per la capacità aziendale di gestione delle attività manutentive di locomotori di manovra (numero di mezzi gestiti; esperienza; modelli manutentivi).
		7 punti per la proposta di organizzazione della Manutenzione riferita specificamente al Comprensorio di Gioia Tauro (modello organizzativo adottato; minimizzazione dei tempi di indisponibilità dei mezzi; misure per la verifica della qualità degli interventi svolti; ecc.).
		15

	Organizzazione delle attività di manutenzione dei locomotori di manovra		<p>È considerato fattore premiante la messa a disposizione di un numero di locomotori di scorta superiore a 1.</p> <p>4 punti per l'organizzazione degli interventi per guasti in esercizio (modello procedurale di intervento; tempi standard garantiti; soluzioni di intervento in linea; ecc..)</p>
C	Modello operativo	15	<p>4 punti per la proposta di organizzazione interna delle risorse e delle attività di manovra, al fine di garantire efficienza operativa e qualità dell'attività</p> <p>4 punti per proposte, attuabili, di miglioramento della qualità delle attività di manovra nel Comprensorio</p> <p>7 punti per l'offerta di locomotori e soluzioni ecocompatibili</p>
D	Soluzione di interoperabilità informativa	15	<p>7 punti per funzionalità e informazioni rese disponibili per Terminalisti e per il livello di integrazione informativa proposto</p> <p>8 punti per la scalabilità della soluzione tecnologica proposta rispetto a possibili evoluzioni e integrazioni con Data Warehouse, Port Community System, sistemi di RFI, il sistema dell'Agenzia delle Dogane o altre piattaforme</p>

Criterio di tipo tabellare		Punteggio	Sotto criteri
E	Disponibilità per servizi commerciali di trazione ferroviaria di breve-medio raggio	6	0 in assenza di disponibilità
			6 in caso di disponibilità secondo le specifiche di cui all'art.9 del presente Capitolato
F	Disponibilità per attività di Formazione e Verifica convogli su richiesta dell'Impresa Ferroviaria	10	0 in assenza di disponibilità
			10 in caso di disponibilità sia sulla Destra Candiano sia sulla Sinistra Candiano
G	Possesso di Certificato di Sistema di Gestione della Qualità Aziendale (UNI EN ISO 9001) per le attività di manovra ferroviaria, da parte della Mandataria in caso di raggruppamenti d'Impresa	3	0 in assenza di Certificato
			3 in caso di possesso
H	Possesso di Certificato di Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro (UNI EN ISO 45001) per le attività di manovra ferroviaria, da parte della Mandataria in caso di raggruppamenti d'Impresa	3	0 in assenza di Certificato
			3 in caso di possesso
I	Possesso di Certificato di Sistema di Gestione Ambientale (UNI EN ISO 14001) per le attività di manovra ferroviaria, da parte della Mandataria in caso di raggruppamenti d'Impresa	3	0 in assenza di Certificato
			3 in caso di possesso

Per ciascun **sotto criterio di tipo discrezionale**, è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, sulla base della valutazione svolta da parte di ciascun commissario (vedi prospetto sotto riportato); la Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sotto criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo. Si considereranno due cifre decimali con arrotondamento, in eccesso o in difetto, al valore più prossimo:

<b>Giudizio</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Coefficiente</b>
Ottimo	Proposta ben strutturata che sviluppa in modo chiaro, preciso ed approfondito l'argomento richiesto	1
Buono	Proposta adeguata che sviluppa in maniera apprezzabile l'argomento evidenziando aspetti positivi e buona rispondenza alle aspettative	0,8
Adeguito	Proposta con aspetti positivi, approfondita e strutturata in maniera soddisfacente	0,6
Parzialmente adeguato	Proposta accettabile ma poco strutturata e approfondita	0,4
Sufficiente	Proposta trattata in modo sufficiente e appena adeguata alle attese	0,2
Insufficiente	Proposta inadeguata	0

Se in relazione ad un criterio nessuna offerta ottiene il valore massimo del punteggio del criterio medesimo previsto dal bando di gara, è effettuata la riparametrazione dei punteggi, assegnando il punteggio totale del criterio all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sotto criteri, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi dei sotto criteri sia riportata al valore del punteggio massimo previsto per il criterio;

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri di valutazione (qualità e prezzo), se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato;

Le riparametrazioni influiscono sulla individuazione delle offerte anormalmente basse;

Le riparametrazioni non saranno effettuate in caso di un'unica offerta validamente ammessa in gara. Quanto ai **criteri tabellari**, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto

Con riferimento all'Offerta economica il punteggio verrà attribuito, rispettando la seguente metodologia:

#### OFFERTA ECONOMICA (20 punti totali)

Criterio	Punteggio
Ribasso % unico sulle tariffe base delle attività di terminalizzazione (a treno completo, con composizione e scomposizione, per movimento di carri nei terminal)	20

Il punteggio all'offerta economica sarà assegnato, applicando la seguente formula inversamente proporzionale:

$$PE(i) = PE_{max} * (R(i) / R_{max})$$

dove:

PE(i) = punteggio economico dell'offerta in valutazione

PE max = punteggio economico massimo

R max = ribasso massimo espresso in percentuale

(%) R(i) = ribasso dell'offerta in valutazione (%)

Ciascun concorrente è tenuto a formulare in gara un unico ribasso percentuale da applicare indistintamente su tutte le "tariffe base" descritte nell'allegato 3. Non sono ammessi ribassi pari allo zero o al 100%.

#### 19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara procederà nella prima seduta, attraverso la piattaforma telematica, a chiudere la fase di ricezione delle offerte e ad avviare la fase di apertura delle Buste A contenenti la documentazione amministrativa, verificando la validità delle firme digitali e valutando la completezza e la regolarità dei documenti presentati, come segue:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare, attivando la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente **punto 14** o l'eventuale richiesta di informazioni o chiarimenti sulla documentazione presentata;
- b) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- c) trasmettere gli atti al RUP affinché possa essere adottato il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 90, co. 2 bis del Codice.

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.



## 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Secondo quanto disposto dall'art. 1, co. 1-c) del D.L. n. 32/2019 convertito con mod. dalla L. n. 55/2019 la commissione giudicatrice è nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016 come aggiornate con deliberazione ANAC n. 1007 dell'11 ottobre 2017).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "albo pretorio", la composizione della commissione giudicatrice.

## 21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, con l'adozione del provvedimento di ammissione ed esclusione, comunicato ai concorrenti, il Seggio di gara procederà sempre attraverso la piattaforma telematica, a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della validità delle firme digitali nonché della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate (che potranno svolgersi anche a distanza con modalità telematiche tali da assicurare la riservatezza delle comunicazioni e la trasparenza delle operazioni) la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente **punto 18.1**

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione, coadiuvata dal RUP, chiusa la relativa fase sulla piattaforma telematica, procederà sempre attraverso la piattaforma telematica all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica, alla verifica della validità delle firme digitali e della regolarità e completezza dei documenti presentati e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al **punto 18.2**.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo finale, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul punteggio tecnico complessivo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al **punto 23**.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 110, comma 3 del Codice - in

quanto presentano sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti - e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo **punto 22**.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 90, del Codice.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, ai sensi dell'art. 110, comma 6, del Codice, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione Giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta, all'esito della verifica, risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede tramite posta elettronica certificata PEC al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, sempre tramite posta elettronica certificata PEC, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo non ancora costituito, i documenti di giustificazione devono essere sottoscritti con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente

Il RUP, con il supporto della commissione Giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente **articolo 23**.

### 23. AGGIUDICAZIONE DELLA GARA E STIPULA DELLA CONCESSIONE

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento si chiudono le operazioni di gara e si trasmettono al RUP tutti gli atti ed i documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al punto 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 12 del Codice.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

**Prima dell'aggiudicazione**, la Stazione Appaltante procede a:

- 1) richiedere, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e succ. e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 101 del medesimo Codice.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta — i documenti necessari alla verifica;
- 3) verificare il rispetto dei minimi salariali retributivi.

La Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 16 e 17, del Codice, **aggiudica la concessione**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

**L'aggiudicazione diventa efficace**, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 C.d. Codice antimafia).

Il contratto, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute.

**La stipula** ha luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

**La stipula del contratto sarà subordinata ai seguenti adempimenti:**

- a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante con apposita

richiesta, a:

- fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese per il contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
- costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del d.lgs. n. 36 del 2023, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, cumulato per i 5 anni di durata del contratto. Nel caso in cui l'Autorità Portuale concedente dovesse esercitare l'opzione di rinnovo prevista all'art. 2 del Capitolato Speciale, il Concessionario sarà tenuto a prestare una nuova garanzia definitiva da calcolare in misura pari al 10% dell'importo del rinnovo contrattuale.
- munirsi di una polizza assicurativa così come disciplinato all'art. 22 del Capitolato Speciale, che preveda idonee coperture assicurative RCT e RCT-O. La copertura RCT dovrà avere un massimale annuo complessivo di Euro **100.000.000,00 (cento milioni/00)**, e non inferiore a Euro 10.000.000 (dieci milioni/00) per sinistro a copertura della responsabilità derivante dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto e di eventuali danneggiamenti anche causati all'infrastruttura ferroviaria del comprensorio (come definito nel ReCoMaF allegato al Capitolato Speciale). L'importo del massimale potrà essere adeguato ad eventuali variazioni indicate nello standard di Contratto tipo tra Gestore Unico della manovra e Impresa Ferroviaria riportato in Edizioni successive del PIR 2018 di RFI;
- se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990, nonché l'inesistenza di partecipazioni al proprio capitale detenute in via fiduciaria; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del servizio;
- l'aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della data di convocazione per la consegna del servizio se anteriore al predetto termine, a trasmettere alla Stazione Appaltante:

una dichiarazione cumulativa:

- attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

- in caso di Raggruppamenti/ConSORZI gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.4), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:
  - da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 48, commi 1, 12 e 13, del Codice dei contratti;
  - dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b) e c), se il consorzio intende eseguire il servizio direttamente con la propria organizzazione consortile;
  - dalla consorziata del consorzio stabile, oppure del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione del servizio ai sensi degli articoli 48, comma 7, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione del servizio; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici del servizio gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione, e preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui ai precedenti punti, in tempo utile per la stipula del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione Appaltante;
- nel caso di cui al precedente punto, la Stazione Appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione;
- l'aggiudicatario, su eventuale richiesta della Stazione Appaltante di emissione delle fatture, dovrà attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica; g) l'aggiudicatario sarà tenuto al rispetto degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del subcontraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

**Sono a carico dell'aggiudicatario** anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

#### **24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Palmi, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

**Procedure di ricorso:** contro i provvedimenti che l'operatore economico concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Calabria; il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (giorni) all'Amministrazione aggiudicatrice e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 giorni.

L'accesso agli atti di gara è disciplinato dall'art. 53 del Codice, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 dello stesso.

## 25. CLAUSOLA INTERPRETATIVA

In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nel presente disciplinare e quelle contenute negli altri documenti di gara, prevarranno le disposizioni previste nel disciplinare. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il conferimento di dati, compresi quelli "giudiziari", ha natura obbligatoria, connessa all'adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti pubblici;

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dagli operatori economici concorrenti; in difetto, si può determinare l'impossibilità per la Stazione appaltante di dar corso alla valutazione dell'offerta presentata e/o alla conclusione del contratto e/o all'esecuzione del rapporto da esso contratto nascente. I dati così raccolti sono comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento della Stazione appaltante, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi.

**Titolare del trattamento dei dati personali (Controller) è il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è i dott. Alessandro Guerri – PEC: [autorità@pec.portodigioiatauro.it](mailto:autorità@pec.portodigioiatauro.it).**

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Faraone Pasquale

Firmato digitalmente